SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 850)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1980

Nuove norme a favore degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già assegnati in locazione semplice

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, si prevede la possibilità, per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di riscattare in proprietà gli alloggi stessi.

L'articolo 1 di tale disegno di legge determina i requisiti di cui gli assegnatari debbono essere in possesso per ottenere il diritto al riscatto e le procedure che gli IACP dovranno seguire.

L'articolo 2 stabilisce i criteri attraverso i quali deve essere determinato il prezzo del riscatto.

L'articolo 3 prevede una quota di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica da mantenere in proprietà degli enti pubblici e determina i fini cui devono essere destinate le somme ricavate dall'alienazione degli immobili.

L'articolo 4 introduce il sistema dell'autogestione del patrimonio non riscattato e dei servizi da parte degli assegnatari.

L'articolo 5, infine, prevede agevolazioni fiscali per gli atti necessari ai fini dell'attuazione della legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati in locazione semplice ai cittadini aventi i requisiti prescritti ed in regola con il pagamento dei canoni, sono riscattabili dagli assegnatari, decorsi cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione.

Gli istituti autonomi per le case popolari dovranno predisporre un programma annuale di cessione degli alloggi richiesti sulla base delle richieste di riscatto avanzate dagli assegnatari nonchè di eventuali iniziative proprie.

La concessione a riscatto non è revocabile per le mutate condizioni economiche o per la mutata composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non è altresì revocabile la concessione in locazione, per le ragioni di cui sopra, fermo restando il rispetto della normativa per il canone.

Art. 2.

Il prezzo di cessione in proprietà agli assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non può superare quello previsto dalla normativa in vigore alla data di richiesta di cessione, qualora tale domanda sia stata presentata entro il 17 agosto 1977 e non sia stato comunque stipulato il relativo contratto.

Nei riguardi degli assegnatari in locazione degli alloggi, i quali ottengano la cessione in proprietà con domanda presentata dopo il 17 agosto 1977, il prezzo di cessione è determinato dagli istituti autonomi per le case popolari in base al valore locativo dell'alloggio, calcolato, con riferimento alla data della domanda di cessione, con i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con particolare riferimento all'articolo 12.

Il prezzo di cessione, come innanzi determinato, è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

La legge regionale determinerà la misura dell'ulteriore riduzione percentuale del prezzo di cessione, in relazione alle condizioni di reddito dei riscattanti.

In ogni caso, il prezzo di cessione non potrà comunque essere inferiore al 50 per cento del valore locativo, determinato ai sensi del precedente secondo comma.

In sede di stipula del contratto di vendita, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal prezzo di cessione il costo delle migliorie apportate all'alloggio dall'assegnatario ed i canoni corrisposti alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

La quota di riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è costituita dagli alloggi costruiti nell'ultimo quinquennio e da quelli non richiesti ancora in proprietà dagli assegnatari.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono depositate presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per essere utilizzate ai fini dei programmi dell'edilizia residenziale pubblica nell'ambito della stessa Regione.

Art. 4.

Le Regioni apprestano gli strumenti giuridici e finanziari destinati a realizzare l'autogestione del patrimonio non riscattato da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi.

Tale forma di partecipazione sarà gradualmente attuata per gli alloggi già assegnati, mentre per i nuovi assegnatari sarà espressamente prevista nel contratto di locazione.

Per assicurare il corretto funzionamento delle amministrazioni di autogestione degli edifici di cui sopra, l'ente edilizio regionale adotterà apposito regolamento, in cui è previsto il ricorso a interventi sostitutivi in caso di inadempienza degli assegnatari.

Art. 5.

Tutti gli atti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge godono dell'esenzione dall'imposta di bollo e, qualora soggetti a registrazione, beneficiano dell'imposta minima.

La devoluzione ed i trasferimenti di beni e diritti previsti dalla presente legge non danno luogo all'applicazione di alcuna imposta o tassa.